



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO:	SOTTOSCRIZIONE	DEFINITIVA	“CONTRATTO
COLLETTIVO	INTEGRATIVO	DEL	COMPARTO:
INTEGRAZIONE/MODIFICA C.C.I. 2023/2025”			

Considerato che in data **19/12/2025** è stata sottoscritta “ l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Comparto: integrazione/modifica C.C.I. 2023/2025 “ in oggetto ai sensi dell’art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019/2021.

Che in data **22 dicembre 2025** il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l’autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con de-libera n. 256 del 24/12/2025.

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo.



COMUNE DI VICENZA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMPARTO: INTEGRAZIONE/MODIFICA C.C.I. 2023/2025

Premesso che

- in data 19/09/2024 è stato stipulato in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) del com-parto per il triennio 2023/2025;
 - che l'art. 3 commi 1 e 2 del C.C.I. sopracitato dispone che:
1. *Il presente CCI ha durata triennale dal 1/01/2023 al 31/12/2025 sia per la parte giuridica che per la parte economica. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo espressa apposizione del termine o individuazione specifica del periodo o disdetta delle parti ovvero diversa disposizione della normativa generale e del Ccnl di riferimento.*

LE PARTI

Convengono:

- 1) di sostituire l'art. 16 “LAVORO STRAORDINARIO” del C.C.I. 19/09/2024 con il seguente:

ART. 16 – LAVORO STRAORDINARIO

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, del CCNL 16/11/2022, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere, di norma, preventivamente autorizzate dal competente dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio e possono dare luogo a riposo compensativo da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio valutate dal medesimo dirigente. È esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Si può prescindere dall'autorizzazione preventiva solo nel caso eccezionale di esigenze improcrastinabili di servizio purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria che dia piena contezza degli elementi fattuali e della loro imprevedibilità.
3. Come disposto dal comma 3 dell'art. 14 CCNL 1.4.1999 le parti concordano di incontrarsi a livello di Ente, almeno 3 volte l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
4. Anche le prestazioni rese dal personale oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa negli spazi di flessibilità, devono corrispondere a precise esigenze organizzative dell'ufficio e devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente in forma scritta, secondo le regole generali, per poter dar luogo al pagamento del relativo compenso o a riposo compensativo.
5. Il limite massimo annuo individuale per prestazioni di lavoro straordinario è determinato in 180 ore ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999. Il tetto massimo delle 180 ore individuali deve intendersi complessivo sia delle ore straordinarie pagate, sia delle ore utilizzate con il riposo compensativo.
6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c.3 CCNL 16.11.2022 le parti concordano che per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite delle 180 ore individuali annue di cui al comma precedente può essere superato previa richiesta e conseguente autorizzazione dei Dirigenti competenti. Il numero delle unità



COMUNE DI VICENZA

complessivamente autorizzabili, viene stabilito nel 2% del personale in servizio presso l'Ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. bis Il limite individuale viene elevato, per un numero di dipendenti, comunque rientranti nel contingente del 2% dell'organico di cui al precedente comma 6, come segue:

- fino a 320 ore per il personale del Settore Comunicazione, Informazione e Portale della Città, in particolare per le attività correlate al Cerimoniale e a tutti gli eventi istituzionali.

7. I dirigenti dei servizi interessati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunicano al servizio risorse umane, organizzazione, formazione i nominativi dei dipendenti a cui intendono concedere l'autorizzazione al superamento del limite di cui al comma 6 e le eccezionali esigenze, presupposto per concedere l'autorizzazione. Il Settore Risorse Umane, Organizzazione, Formazione verifica che non sia superato il numero di unità complessivamente autorizzabili ai sensi del comma 6 e concede al dirigente il nulla osta all'autorizzazione.

8. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del CCNL 31.3.1999, negli artt. 38 e 39 CCNL 14.09.2000, nell'art. 16 CCNL 5.10.2001.

9. Per il lavoro supplementare reso dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica l'art. 62 del CCNL 16.11.2022.

10. Il fondo è ripartito tra i vari servizi e unità di staff. Ad ogni servizio e unità di staff è assegnato un budget in rapporto al numero e alla qualifica dei dipendenti e all'utilizzo dello straordinario dell'anno precedente. Spetta ai dirigenti la gestione del budget assegnato. Il riparto è oggetto di informativa successiva alla RSU e alle OO.SS.



COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 30/12/2025

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Michela Cavalieri	firmato

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
F.P. C.G.I.L.	Stefano Bagnara	
C.I.S.L. F.P.	Elena Tonelli	firmato
U.I.L. - F.P.L.	Carola Paggini	firmato
CSA RAL	Alessandro Bertuzzo	
RSU		